

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **39/1983** (ECLI:IT:COST:1983:39)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **ELIA** - Redattore: - Relatore: **ROSSANO**

Udienza Pubblica del **10/11/1982**; Decisione del **28/01/1983**

Deposito del **28/02/1983**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **9293**

Atti decisi:

N. 39

SENTENZA 28 GENNAIO 1983

Deposito in cancelleria: 28 febbraio 1983.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 67 del 9 marzo 1983.

Pres. ELIA - Rel. ROSSANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Dott. MICHELE ROSSANO - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 87, comma settimo, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Testo unico delle norme sulla circolazione stradale) promosso con ordinanza

emessa il 10 marzo 1976 dal Tribunale di Grosseto nel procedimento penale a carico di Filipponi Alessandro, iscritta al n. 348 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 151 del 9 giugno 1976.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 10 novembre 1982 il Giudice relatore Michele Rossano;

udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto:

Nel corso del procedimento penale, in grado di appello, a carico di Filipponi Alessandro - imputato della contravvenzione di cui all'art. 87, comma settimo, d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Testo unico delle norme sulla circolazione stradale), perché, munito della patente speciale per minorati fisici di categoria F, guidava autovettura particolarmente adattata con volante a cinque razze, diversa da quella specificamente indicata sulla patente - il Tribunale di Grosseto, con ordinanza pronunciata all'udienza 10 marzo 1976, sollevò, di ufficio, la questione di legittimità costituzionale del citato art. 87, comma settimo, d.P.R. n. 393 del 1959, in riferimento all'art. 3 della Costituzione. L'ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 9 giugno 1976.

Nel giudizio davanti a questa Corte non si è costituita la parte privata.

È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato Generale dello Stato, con atto depositato il 30 giugno 1976, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale sia dichiarata non fondata.

Considerato in diritto:

1. - Il Tribunale di Grosseto ritiene l'art. 87, comma settimo, d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Testo unico delle norme sulla circolazione stradale) in contrasto con l'art. 3 della Costituzione in quanto determinerebbe una diversità di trattamento priva di razionale giustificazione dato che prevede le pene congiunte dell'arresto da 2 a 4 mesi e dell'ammenda da lire 5.000 a lire 20.000 per la guida, da parte di un minorato fisico, di veicolo della stessa specie di quello indicato nella patente, mentre il medesimo art. 87, nell'ultimo comma (aggiunto dall'art. 5 legge 14 febbraio 1974, n. 62), stabilisce la più lieve pena alternativa dell'arresto fino ad un mese o dell'ammenda da lire 15.000 a lire 40.000 per la guida, da parte di chiunque e, quindi, anche di un minorato, di veicolo di categoria diversa o adibito ad uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la patente, che costituisce un fatto più allarmante e pericoloso. Nel caso di specie lo stesso minorato, se avesse guidato, privo dei necessari requisiti, un veicolo di categoria diversa o adibito ad uso diverso da quello per cui avesse ottenuto la patente, senza il prescritto provvedimento prefettizio di estensione (art. 80, comma settimo, T.U. citato) e senza le prescrizioni indicate sulla patente di cui in effetti disponeva, sarebbe stato passibile di una pena notevolmente più lieve e "non di specie congiunte", come si esprime l'ordinanza, nonostante l'intuitiva maggiore pericolosità della condotta, mentre è soggetto a pena più grave per aver guidato un veicolo oggettivamente idoneo e con l'osservanza delle prescrizioni impostegli, anche se diverso da quello indicato specificamente nella patente.

2. - La questione non è fondata.

Non sussiste la disparità di trattamento per previsione legislativa di sanzione più lieve per fatto più grave - ravvisata dal Tribunale di Grosseto sulla base dell'asserita applicabilità, al minorato fisico, nella ipotesi specificata nell'ordinanza di rinvio, della sanzione più lieve prevista dal comma ultimo del menzionato art. 87 - perché tale comma non concerne in alcun modo i mutilati ed i minorati fisici.

Invero il comma ultimo dell'art. 87 - aggiunto dall'art. 5 legge n. 62 del 1974 - riguarda esclusivamente i conducenti, idonei per condizioni fisiche e psichiche, che, muniti di patenti di guida per motoveicoli e autoveicoli, guidano senza i prescritti requisiti "i motoveicoli e gli autoveicoli di cui al settimo comma dell'art. 80", il quale, nel testo dell'art. 2 legge n. 62 del 1974, fa specifico riferimento esclusivamente ai titolari di patenti A, B, C, imponendo ad essi particolari requisiti psicofisici, psicotecnici ed attitudinali per la guida di determinati tipi di veicoli ad elevate prestazioni per velocità e potenza.

Conseguentemente l'unica sanzione applicabile ai mutilati e minorati fisici, che guidano veicolo diverso da quello munito degli adattamenti ritenuti necessari dall'Ispettorato della Motorizzazione Civile e specificamente indicati nel documento di abilitazione, è quella prevista dal comma settimo dell'art. 87 T.U. n. 393 del 1959. Nello stesso senso è la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 87, comma settimo, d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Testo unico delle norme sulla circolazione stradale) proposta dal Tribunale di Grosseto, con ordinanza 10 marzo 1976, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.